

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE EX ART. 2501-TER COD. CIV.
DI
CREDITO ETNEO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA
IN
BANCA SICANA CREDITO COOPERATIVO DI SOMMATINO, SERRADIFALCO E SAMBUCA DI
SICILIA - SOCIETÀ COOPERATIVA**

Gli organi amministrativi di Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia - Società Cooperativa (la "**Banca Incorporante**") e di Credito Etneo - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa (la "**Banca Incorporanda**" e, insieme alla Banca Incorporante, le "**Banche**") hanno redatto, ai sensi dell'art. 2501-ter, cod. civ., il presente progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**").

La finalità del Progetto di Fusione è quella di descrivere l'operazione di fusione tra le Banche (la "**Fusione**"), la quale dovrà essere approvata dalle assemblee delle stesse. A fronte del perfezionamento della Fusione, l'Incorporante assumerà la denominazione di "**Sicilbanca Credito Cooperativo Italiano - Società Cooperativa**", in forma abbreviata "**Sicilbanca**".

1. Tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle banche partecipanti alla Fusione

Incorporante:

Denominazione: Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia - Società Cooperativa

Sede Legale: Caltanissetta (CL), via Francesco Crispi, 25

Iscrizione al Registro Imprese di Caltanissetta e Codice fiscale: n. 01438930859

Partita I.V.A.: n. 02529020220 - Società partecipante al Gruppo I.V.A. Cassa Centrale Banca

Incorporanda:

Denominazione: Credito Etneo - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa

Sede Legale: Catania (CT), viale Odorico da Pordenone, 19/21

Iscrizione al Registro Imprese di Catania: n. 00258811

Codice fiscale: n. 03724410877

Partita I.V.A.: n. 02529020220 - Società partecipante al Gruppo I.V.A. Cassa Centrale Banca

Statuto della Banca Incorporante

Lo Statuto Sociale sarà quello della Banca Incorporante con l'inserimento delle modifiche di seguito evidenziate.

Articolo 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico. La disposizione è stata modificata, riportando la nuova denominazione della Banca Incorporante a seguito della fusione, e richiamando il percorso storico effettuato dalla Banca Incorporante.

Articolo 4 - Sede e competenza territoriale. La disposizione è stata modificata, riportando i riferimenti alla sede distaccata di Catania e precisando che la competenza territoriale della Banca Incorporante comprenderà anche il territorio del suddetto Comune.

Articolo 27.4 – Intervento e rappresentanza in assemblea. Viene previsto che ogni socio non può ricevere più di tre deleghe nelle assemblee della banca.

Articolo 56 - Disposizioni transitorie. L'articolo viene introdotto al fine di dare attuazione agli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda con riferimento, anzitutto, alla provenienza dei componenti del Consiglio di Amministrazione durante il mandato in corso alla data di efficacia della Fusione. La citata disposizione statutaria regola inoltre la composizione e il sistema di nomina e di sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione nei due mandati successivi a quello in corso alla data di efficacia della Fusione, dettando, altresì, un'apposita disciplina per la individuazione del Presidente, del Vice Presidente vicario e del Vice Presidente non vicario del predetto organo. Sempre al fine di attuare gli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda, il nuovo articolo 56 dello Statuto Sociale disciplina poi il sistema di nomina dei Sindaci con riferimento ai due mandati successivi a quello in corso alla data di efficacia della Fusione, introducendo, altresì, specifiche disposizioni in merito alla provenienza dei sindaci ed alla individuazione del Presidente del Collegio Sindacale. Infine, viene attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sull'istituzione e la soppressione di sedi distaccate, in particolare nel Comune di Palermo, al fine di agevolare l'esecuzione dell'operazione riflessa nell'ambito degli accordi di fusione tra le Banche.

Articolo 57 - Modifica delle disposizioni transitorie. Nell'ottica di attribuire maggiore stabilità all'assetto introdotto dalla disposizione di cui all'articolo 56, il nuovo articolo 57 dello Statuto Sociale prevede *quorum* costitutivi e deliberativi rafforzati per l'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a decidere in merito ad eventuali proposte di modifica, integrazione e/o abrogazione della citata disposizione transitoria (oltre che dello stesso articolo 57). Sono altresì introdotte delle eccezioni all'operatività di tale nuova norma.

Lo Statuto, modificato e integrato nei termini di cui sopra, sarà adottato dall'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a deliberare in ordine alla Fusione ed entrerà in vigore a partire dalla data di efficacia della stessa.

Il testo dello Statuto, contenente le modifiche e le integrazioni di cui sopra, è allegato al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato n. 1.

Rapporto di cambio, eventuale conguaglio e modalità di assegnazione delle azioni della Banca Incorporante

Il rapporto di cambio delle azioni delle Banche viene determinato alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni delle Banche, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione consente di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio. Tale scelta è motivata dal fatto che: a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci delle Banche; b) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio cooperatore.

In ragione di ciò, tenuto conto del fatto che: (i) il capitale sociale della Banca Incorporanda è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 58,50, e che (ii) il capitale sociale della Banca Incorporante è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 25,82, il rapporto di cambio è stabilito come segue:

- a) ai soci della Banca Incorporanda che detengono fino a n. 3 (tre) azioni saranno assegnate n. 2 (due) azioni di nuova emissione della Banca Incorporante per ogni azione detenuta;
- b) ai soci della Banca Incorporanda che detengono più di n. 3 (tre) azioni saranno assegnate tante azioni di nuova emissione della Banca Incorporante del valore nominale di euro 25,82 fino a concorrenza del valore nominale di quelle detenute, nell'ottica di minimizzare i resti.

I resti saranno appostati in un'apposita riserva nominativa della quale sarà conservata memoria contabile, che sarà oggetto di rimborso in favore del socio in occasione dello scioglimento del rapporto sociale.

Data a decorrere dalla quale le azioni partecipano agli utili

In conformità con quanto stabilito dall'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., le azioni della Banca Incorporante, che saranno emesse per essere assegnate in concambio ai soci della Banca Incorporanda, avranno quale data di godimento la data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni della Banca Incorporante in circolazione al momento della loro emissione.

Data di efficacia della Fusione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle Banche partecipanti alla Fusione saranno imputate al bilancio della Banca Incorporante

A norma dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., le Banche, compatibilmente con le tempistiche normative, stimano che la Fusione possa acquisire efficacia giuridica a partire dal 1° gennaio 2023.

Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dalla data di inizio dell'esercizio in cui la Fusione avrà acquisito efficacia.

Ne consegue che, per quanto concerne in particolare l'effetto a cui si riferisce l'art. 2501ter, comma 1, n. 6), cod. civ., le operazioni effettuate dalle Banche saranno imputate al bilancio della Banca Incorporante a decorrere dall'inizio dell'esercizio in corso alla data di efficacia della Fusione.

Eventuali trattamenti riservati a particolari categorie di soci ovvero ai possessori di titoli diversi dalle azioni/quote

Né la Banca Incorporante né la Banca Incorporanda hanno emesso titoli diversi da cui possa essere riservato, nel contesto della Fusione, un trattamento particolare. Parimenti non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

Vantaggi particolari eventualmente previsti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Banche

La prospettata operazione di Fusione non contempla il riconoscimento di particolari vantaggi a beneficio degli amministratori delle Banche.

Relazione dell'organo amministrativo

La relazione redatta dai Consigli di Amministrazione delle Banche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quinquies, cod. civ., verrà depositata in copia presso le sedi delle medesime Banche, ovvero pubblicata sul sito internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione, a norma dell'art. 2501-septies, cod. civ.

Allegati: 1. Statuto Sociale

Firmato digitalmente:

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Di Forti